



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

X PROTOCOLLO

# BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006

➤ **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO**

La redazione della domanda di assegno di studio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie, utilizzando apposito programma informatico. Parte integrante della domanda è la dichiarazione ICEF che deve essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

➤ **2. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la potestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

**COMPILARE IL MODULO DI RACCOLTA DATI INCLUSO NEL PRESENTE BANDO**

**PRENDERE APPUNTAMENTO AL N. 0465/339512  
PRIMA DEL 14 NOVEMBRE 2014**

**PRESENTARSI PERSONALMENTE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO  
IL SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**

COMUNE DI TIONE DI TRENTO  
Prov. di Trento

IN VIA PADRE GNESOTTI, 2 A TIONE DI TRENTO  
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DELLE

**28 OTT. 2014**

**ORE 12.00 DI VENERDI' 05 DICEMBRE 2014**

La procedura è completamente informatizzata. Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. L'ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, venerdì solo al mattino.

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità delle Giudicarie, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità oppure scaricato dal sito [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it). L'interessato potrà inoltre visitare il sito Internet: <http://www.icef.provincia.tn.it/> dove è disponibile un modulo di trasparenza che fornisce un'indicazione di massima sul possibile assegno, relativo alla L.P. 7 Agosto 2006 n. 5, per l'anno scolastico 2014/2015. **Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso il Servizio Segreteria e Istruzione.** I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

➤ **3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione delle spese sostenute.

➤ **4. NUCLEO FAMILIARE**

Per quanto riguarda il nucleo familiare da valutare si fa riferimento all'allegato A della delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 213 dd. 21 ottobre 2014.

➤ **5. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

A. essere residente nella Comunità delle Giudicarie

studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

## ➤ **7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- A. **LA DICHIARAZIONE ICEF** rilasciata dagli enti accreditati dalla Provincia.  
**(se disponibile in modalità cartacea)**
- B. **DOMANDA UNICA ANNO 2014**  
**(se disponibile in modalità cartacea)**
- C. **LE SPESE SOSTENUTE debbono essere documentate da:**
1. in caso di convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;
  2. in caso di appartamento: copia del contratto di affitto, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture copia dei bonifici di pagamento.
  3. copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2014/2015 nei casi previsti dalla tabella precedente;
  4. tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2014/2015 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale);
  5. certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
  6. elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.
- D. **LA PAGELLA relativa all'anno scolastico 2013/2014**, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.

## ➤ **8. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,3529. In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 e un minimo di 1.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A). In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,15 (ICEF\_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,15 (ICEF\_inf) e 0,3529 (ICEF\_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF\_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF\_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato B)

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO} = \% \text{ DA CALCOLARE SULLA SPESA RICONOSCIUTA}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari a euro 50,00.

Il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22, rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

# ASSEGNI DI STUDIO BANDO

## Destinatari

Studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie.

## Che cosa è

L'assegno di studio consiste in un **contributo in denaro**, in base ai requisiti dei richiedenti, concesso dalla Comunità delle Giudicarie per la frequenza di scuole non presenti nel territorio giudicariense.

## Come fare a partecipare al bando

1. **Prendere appuntamento** con il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie ☎ **0465 339512 (scadenza 14 novembre 2014)**
2. Presentarsi personalmente per la **sottoscrizione della domanda (scadenza 05 dicembre 2014 ore 12.00)**

**Il bando completo e ulteriori informazioni su [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it)**

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Tione di Trento, 24 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

- Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA

- Flavio Riccadonna -



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

# ASSEGNI DI STUDIO BANDO

## Destinatari

Studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie.

## Che cosa è

L'assegno di studio consiste in un **contributo in denaro**, in base ai requisiti dei richiedenti, concesso dalla Comunità delle Giudicarie per la frequenza di scuole non presenti nel territorio giudicariense.

## Come fare a partecipare al bando

1. **Prendere appuntamento** con il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie ☎ **0465 339512 (scadenza 14 novembre 2014)**
2. Presentarsi personalmente per la **sottoscrizione della domanda (scadenza 05 dicembre 2014 ore 12.00)**

**Il bando completo e ulteriori informazioni su [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it)**

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Tione di Trento, 24 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

- Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA

- Flavio Riccadonna -



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

# ASSEGNI DI STUDIO BANDO

## Destinatari

Studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie.

## Che cosa è

L'assegno di studio consiste in un **contributo in denaro**, in base ai requisiti dei richiedenti, concesso dalla Comunità delle Giudicarie per la frequenza di scuole non presenti nel territorio giudicariense.

## Come fare a partecipare al bando

1. **Prendere appuntamento** con il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie ☎ **0465 339512 (scadenza 14 novembre 2014)**
2. Presentarsi personalmente per la **sottoscrizione della domanda (scadenza 05 dicembre 2014 ore 12.00)**

**Il bando completo e ulteriori informazioni su [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it)**

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Tione di Trento, 24 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

- Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA

- Flavio Riccadonna -

SOSTIENE NELL'A.S. 2014/2015 LE SEGUENTI SPESE DOCUMENTABILI (allegare la documentazione)

- ❖ **ALLOGGIO E/O CONVITTO** Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (indicare il convitto o il nominativo del proprietario dell'appartamento e sua ubicazione) tel. \_\_\_\_\_  
(PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE E ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE IN PROVINCIA E FUORI PROVINCIA)
- ❖ **TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA** Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (vanno riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche e formative provinciali, statali e istituzioni formative con sede fuori provincia)
- ❖ **TRASPORTO** Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (abbonamento annuale o costo singolo viaggio x n. viaggi settimanali x33) (SOLO PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE E ISTITUTI FORMATIVI CON SEDE FUORI PROVINCIA, PER IL PERCORSO NON COPERTO CON L'ABBONAMENTO STUDENTI PROVINCIALI)
- ❖ **MENSA** Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (costo singolo pasto x n. pasti settimanali x 33 settimane) (SOLO PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE E ISTITUTI FORMATIVI CON SEDE FUORI PROVINCIA)
- ❖ **LIBRI DI TESTO** Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE, E ISTITUZIONI FORMATIVE CON SEDE FUORI PROVINCIA, SOLO FINO AL SECONDO ANNO DI FREQUENZA DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FRUISCE DI ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SUDETTE SPESE SCOLASTICHE:

**NO**       **SI** EROGATI DA \_\_\_\_\_ PER UN IMPORTO DI EURO \_\_\_\_\_

**Richiede che la liquidazione dell'assegno avvenga:**     **in un'unica soluzione dopo l'accertamento della spesa;**  
 **con anticipo del 50% dell'assegno spettante in base alla graduatoria e successivo saldo;**

tramite una delle seguenti modalità:

- accredito su c/c bancario intestato al figlio** \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_  
 Istituto bancario \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_
- accredito su c/c bancario intestato al genitore** \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_  
 Istituto bancario \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione, fatte salve rielaborazioni statistiche riguardanti gli interventi per il diritto allo studio; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla normativa in materia di diritto allo studio; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro trattamento comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta di accesso al beneficio; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.L. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è La Comunità delle Giudicarie; responsabile del trattamento dei dati è il collaboratore amministrativo Molinari Giuliana.

Tione di Trento, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

## MODULO RACCOLTA DATI PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

**COGNOME E NOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_  
 (il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà o lo studente maggiorenne)

**NATO A** \_\_\_\_\_ **STATO** \_\_\_\_\_ **IL** \_\_\_\_\_

**RESIDENTE IN** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_

**VIA/PIAZZA** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**COGNOME E NOME DEL FIGLIO BENEFICIARIO** \_\_\_\_\_

**NATO A** \_\_\_\_\_ **STATO** \_\_\_\_\_ **IL** \_\_\_\_\_

**IN POSSESSO DEL TITOLO LEGALE DI STUDIO RICHiesto PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE** \_\_\_\_\_ **DEL CORSO DI STUDIO**

\_\_\_\_\_ **A CUI E' REGOLARMENTE ISCRITTO E FREQUENTANTE**

**PRESSO L'ISTITUTO** \_\_\_\_\_ **CON SEDE IN** \_\_\_\_\_

**SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO  
 PRIMA DEL 14 NOVEMBRE 2014 AL N. 0465/339512**

**LA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO DEVE ESSERE REDATTA E SOTTOSCRITTA PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE DELLA  
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE CON SEDE IN TIONE DI TRENTO IN VIA GNESOTTI, 2  
 ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO VENERDI' 05 DICEMBRE 2014**

**E' NECESSARIO PORTARE CON SE' LA DOMANDA UNICA 2014**

## A) NUCLEO FAMILIARE (1)

A.1) che il nucleo familiare è composto dai seguenti componenti che hanno presentato una dichiarazione ICEF per l'anno 2013:

	Cognome e nome	Data di nascita	Grado di Parentela (*)	Studente (**)	Dichiarazione ICEF N.	Di data	Presentata a	Nel Nucleo	
								Dal	Al
1									
2									
3									
4									
5									

A.2) che il nucleo familiare è composto altresì dai seguenti componenti che nell'anno 2013 non hanno avuto redditi e non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli, con eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non superiore a 5.000 euro e/o di eventuali terreni agricoli con redditi domenicali complessivi non superiori a 50 euro.

	Cognome e nome	Data di nascita	Grado di Parentela (*)	Studente (**)	Identificativo N.	Nel Nucleo	
						Dal	Al
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(\*) Per "figlio o equiparato" del richiedente, del coniuge o del convivente si intende: A) il figlio naturale; B) il nipote in linea retta; C) il fratello, la sorella ed il nipote in linea collaterale minore, orfano di entrambi i genitori; D) il fratello, la sorella ed il nipote in linea collaterale disabile; E) nonché il maggiorenne disabile posto sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definite del richiedente, del coniuge o del convivente. Per "minore affidato" si intende: il minore affidato dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno/in via residenziale ai sensi dell'art. 9 della L. 184/1983, nonché il maggiorenne disabile posto sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita del richiedente, del coniuge o del convivente. In entrambi i casi devono risultare nello stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso al momento della domanda. Per i minori affidati la certificazione anagrafica può essere sostituita da una dichiarazione del servizio sociale territorialmente competente che attesti che il minore affidato abita prevalentemente presso la residenza del richiedente. Per "altro componente accolto" si intende un soggetto maggiorenne non disabile, anche se non residente anagraficamente, accolto nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché un soggetto accolto nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale. Per "altro componente" si intende qualsiasi altro soggetto presente nella certificazione anagrafica diverso dal coniuge, dal convivente more uxorio, dal genitore non convivente, dal figlio o equiparato, dal minore affidato o da altro componente accolto.

(\*\*) Può essere indicato come "studente ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 25 anni (fiscalmente a carico con un reddito inferiore a euro 2.840,51) iscritto alla scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, università, master, dottorato.

### A.3) ALTRI DATI:

- Nucleo familiare da valutare diverso da quello dei genitori (6);  
 (In presenza di figli minori o equiparati) entrambi i genitori hanno svolto nell'anno 2013 attività di lavoro dipendente e assimilato o autonomo o di impresa per almeno sei mesi;  
 Sono presenti n. \_\_\_\_\_ componenti di sesso femminile che hanno svolto nell'anno 2013 attività lavorativa per dodici mesi;  
 Sono presenti i seguenti soggetti non autosufficienti al 31/12/2013;

ID Soggetto	Classe di non autosufficienza al 31/12/2013 (*)	Spese per la non autosufficienza sostenute nell'anno 2013	Figli o equiparati disabili alla data di presentazione della domanda (**)	
			dal	al

(\*) 1) Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti; 2) Sordi e ciechi con residuo visivo; 3) Invalidi civili al 100% ed equiparati; 4) Invalidi civili da 66% a 73%; 5) Invalidi civili da 74% a 99%; 6) Minori invalidi con assegno; 7) Altri invalidi di 65 anni e oltre.

(\*\*) compilare solo in caso di figli o equiparati minori invalidi o invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché ciechi civili o sordomuti.

- Alla data del 31/12/2013 la propria abitazione di residenza era di \_\_\_\_\_ mq calpestabili (Abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato, ecc.). Il dato va arrotondato alla decina inferiore.)  
 Alla data di presentazione della domanda nel nucleo familiare indicato non è presente l'altro genitore del figlio più giovane in quanto sussiste una delle seguenti situazioni (\*\*\*):  
a) I genitori sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati, ma nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo come previsto dalle lettere g) o h). Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C.;  
b) È stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi previsti dall'articolo 3 L. n. 898/1970;  
c) L'altro genitore è deceduto;  
d) L'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/i oppure il genitore richiedente, non coniugato o non convivente more uxorio con altra persona, non è genitore dei soggetti indicati come "figlio o equiparato";  
e) L'altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;  
f) L'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;  
g) Il genitore richiedente è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro genitore;  
h) L'altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria scheda anagrafica;  
i) Il genitore richiedente ha dichiarato nel quadro C5 della dichiarazione ICEF di aver percepito l'assegno di mantenimento stabilito da sentenza o sussiste uno dei casi previsti nella sottostante sezione "obbligo di mantenimento dei figli".

(\*\*\*) In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, il genitore con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente e deve pertanto presentare la dichiarazione ICEF. In particolare il genitore richiedente non può dichiararsi genitore unico nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare il proprio convivente more uxorio genitore di almeno uno dei figli od equiparati, anche se ha una residenza anagrafica diversa da quella del genitore richiedente.

I dati anagrafici dell'altro genitore del figlio più giovane sono:

Cognome \_\_\_\_\_, Nome \_\_\_\_\_, data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_, Comune \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Cap \_\_\_\_\_

Sezione obbligo di mantenimento dei figli (da compilare nei casi a) o i) quando non è stato dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 della dichiarazione ICEF del genitore richiedente per il figlio più giovane):

- L'altro genitore del figlio più giovane ha già adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria;  
 Il genitore richiedente ha avviato le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento o la separazione è avvenuta successivamente al 01/01/2013;  
 L'altro genitore adempie agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e le somme ricevute nell'anno 2013, sono pari ad euro \_\_\_\_\_ (l'importo indicato viene conteggiato fra i redditi del genitore richiedente. Se è inferiore ad euro 4.800,00 si assume comunque un reddito di euro 4.800,00)  
 L'altro genitore del figlio più giovane non adempie o non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria o agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e il genitore richiedente prende atto che tra i suoi redditi verrà conteggiato un importo forfetario pari a euro 4.800,00, che non può beneficiare della deduzione di euro 2.500,00 per nuclei mono genitoriali e che lo stato anagrafico qui dichiarato potrà essere accertato da parte della polizia locale.

## **NORME COMUNI PER LA DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

### **1. Aspetti generali**

1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare, la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").

1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:

- a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
- b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
- c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.

1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.

1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.

1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accettata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.

1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:

- i figli maggiorenni se disabili;
  - i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
  - i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
  - i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
  - i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.
- 1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.

1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c), spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente *more uxorio*, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente *more uxorio*, salvo quanto previsto al punto 5.1.9, secondo periodo.

### **2. Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare**

2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.

2.2 La norma di cui al punto 2.1 non si applica nei seguenti casi:

2.2.1 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 codice di procedura civile;

2.2.2 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.2.4 quando il coniuge non residente anagraficamente ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accettata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.

2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5, le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:

2.5.1 i soggetti affidati;

2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;

2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

### **3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare**

3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:

3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione, a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;

3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante;

### **4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari**

4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.

4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quante sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti i benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

### **5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti**

5.1 Nel caso di politiche che prevedono come beneficiari degli interventi agevolativi i figli minori o equiparati nonché gli studenti, in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico ("altro genitore") va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario